

COMUNE DI CASLANO

REGOLAMENTO DEL CORPO POMPIERI DI CASLANO del 16 marzo 1999

Costituzione

- Art. 1 E' istituito a Caslano un Corpo pompieri posto sotto la diretta sorveglianza del Municipio, che la esercita tramite il Capodicastero competente.
- Art. 2 Il Corpo pompieri di Caslano fa parte della categoria B (centro di soccorso regionale) dei Pompieri urbani secondo il Regolamento cantonale sulla polizia del fuoco, del 7 aprile 1998. E' iscritto alla Federazione cantonale ticinese dei Corpi pompieri, la cui tassa di appartenenza è a carico del Comune.

Composizione - Ammissioni - Dimissioni

- Art. 3 a) Organico: 30-40 militi
b) Quadri
- un comandante con il grado di tenente, con la possibilità di promozione a primotenente dopo aver frequentato con esito positivo i corsi cantonali e federali di formazione previsti dal piano di istruzione;
 - un vicecomandante con il grado di aiutante sottufficiale con la possibilità di promozione a tenente dopo aver frequentato con esito positivo i corsi cantonali e federali di formazione previsti dal piano di istruzione;
 - un sergente maggiore;
 - un furiere;
 - due sergenti;
 - un caporale ogni 8-10 militi.
- Art. 4 Il grado di appuntato può essere conferito ai pompieri particolarmente meritevoli. Il numero degli appuntati non può essere superiore a quello dei sottufficiali.
- Art. 5 Possono far parte del corpo pompieri uomini e donne di età compresa fra i 18 e i 60 anni dichiarati idonei dal Medico autorizzato dal Cantone.
Possono entrare persone che abbiano un'età compresa dai 18 ai 35 anni, dichiarati idonei dal Medico autorizzato dal Cantone.
L'ammissione è di spettanza del Municipio, sentito il Comandante; riservata la ratifica del Dipartimento competente.
Ogni membro è vincolato a far parte del Corpo per un periodo di 3 anni, il primo dei quali è considerato di prova.
Deve essere domiciliato nel Comune di Caslano o in uno compreso nel territorio d'intervento del Corpo.
Eccezioni a questa norma sono decise dal Municipio, su proposta del comandante.
- Art. 6 Le dimissioni dal Corpo pompieri devono essere inoltrate per iscritto, motivandole, al Municipio.

- Art. 7 Chi trasferisce il domicilio dal Comune di Caslano o da uno compreso nel territorio d'intervento del Corpo, o si assenta per oltre un anno per qualsiasi motivo, deve rassegnare le dimissioni.
Eccezioni a questa norma sono decise dal Municipio, su proposta del comandante.

Compiti - Equipaggiamento personale - Misure disciplinari

- Art. 8 Ai pompieri incombe l'obbligo di prestare la loro opera in tutti i casi d'incendio e per ogni altra necessità, a salvaguardia delle persone, degli animali e delle cose. Il territorio d'intervento del Corpo è quello stabilito dall'apposita convenzione sottoscritta con i Comuni che formano il circondario di competenza del Corpo. Su ordine del Municipio - sentito il Comandante - i pompieri possono essere chiamati a svolgere mansioni di servizio d'ordine in occasione di manifestazioni pubbliche.
- Art. 9 Ogni pompiere è tenuto a conservare l'equipaggiamento personale in buono stato. Egli è responsabile degli effetti in sua custodia e deve provvedere, a sue spese, a sostituire quelli mancanti o resi inservibili per negligenza. L'uso fuori servizio degli effetti personali è proibito. L'equipaggiamento è fornito dallo Stato, dal Comune o dal Corpo.
- Art. 10 La violazione dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente Regolamento comporta, a seconda della sua gravità, l'applicazione dei seguenti provvedimenti riservata, se del caso, l'azione penale:
- a) ammonimento
 - b) multa sino a fr. 100.--
 - c) sospensione dal servizio, variante da un minimo di un mese ad un massimo di un anno
 - d) espulsione.
- L'applicazione delle misure disciplinari sarà preceduta da una inchiesta nella quale dovrà essere data al milite la possibilità di essere sentito. Tutte le punizioni dovranno essere comunicate e motivate per iscritto all'interessato, al Municipio per il cpv. a) e al Dipartimento competente.
- Art. 11 I provvedimenti disciplinari saranno applicati:
- a) dal Comandante, in forma inappellabile, per le sanzioni previste dall'art. 10 cpv. a)
 - b) dal Municipio, con possibilità di ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato (art. 134 LOC), per le sanzioni previste dall'art. 10 cpv. b), c) e d) del presente regolamento.

Istruzione ed esercizi

- Art. 12 I pompieri sono istruiti conformemente ai regolamenti ed alle prescrizioni della Federazione svizzera dei pompieri.
- Art. 13 Oltre ai corsi d'istruzione e perfezionamento ordinati dall'Autorità cantonale, nel corso dell'anno dovranno avere luogo almeno 10 corsi d'istruzione, obbligatori per tutti gli appartenenti al Corpo, della durata di 3-4 ore ciascuno. Il programma annuale dei corsi è allestito dal Comandante entro fine gennaio e va inoltrato per conoscenza ai Municipi dei comuni convenzionati, riservata la ratifica del Dipartimento.

Comando

- Art. 14 Al Comandante incombe il compito dell'amministrazione generale del Corpo pompieri, dell'istruzione dei militi, della coordinazione e distribuzione dei servizi. La direzione delle operazioni di intervento incombe al Comandante o al suo vice. In caso di assenza viene designato un subalterno.
Il Comandante è responsabile dell'amministrazione e della gestione della Cassa del Corpo (cfr. art. 25).

Materiale ed attrezzi

- Art. 15 Il Municipio mette a disposizione del Corpo i locali necessari per il deposito degli attrezzi ed il ricovero dei veicoli, per la loro custodia e la manutenzione nonché per i servizi destinati ai militi.
Veicoli e materiale devono sempre essere pronti per l'uso.
L'inventario del materiale di Corpo è aggiornato annualmente da un membro del Corpo all'uopo incaricato (cfr. art. 14).
- Art. 16 E' proibito usare gli automezzi ed il materiale di Corpo fornito dal Cantone per usi estranei al servizio pompieristico, salvo speciale autorizzazione del Dipartimento competente.
Per il materiale acquistato dal corpo decide il Comandante.

Allarme

- Art. 17 L'allarme è dato con i mezzi tecnici in dotazione al Corpo pompieri.

Retribuzione

- Art. 18 Le prestazioni dei militi del Corpo per interventi a seguito d'incendi, allagamenti, inquinamenti, come pure per la partecipazione a corsi di istruzione cantonali e federali sono a carico del Dipartimento, in conformità delle disposizioni del DFE che stabilisce le indennità per il servizio di difesa contro gli incendi.
- Art. 19 Gli oneri per ogni altro servizio sono a carico di chi richiede l'intervento dei pompieri o ne trae un vantaggio.
- Art. 20 Per le esercitazioni periodiche (cfr. art. 13) i pompieri hanno diritto ad una indennità fissa per ogni presenza oltre ad una indennità fissa annuale. Queste indennità sono decise dal Municipio tenendo conto delle disposizioni adottate in materia dall'Autorità cantonale.
Per le assenze ingiustificate, oltre la trattenuta dell'indennità fissa per presenza, valgono le disposizioni dell'art. 10 e dell'art. 11 (misure disciplinari).

Promozioni - Distinzioni - Onorificenze

- Art. 21 Le promozioni sono decise dal Municipio su proposta del Comandante riservata la ratifica del Dipartimento competente.
Le distinzioni sono decise dal Municipio su proposta del Comandante.

- Art. 22 Alla fine di ogni anno, il Comandante propone al Municipio, rispettivamente alla Federazione cantonale dei Corpi pompieri, le onorificenze da consegnare ai militi che hanno raggiunto:
- 15 anni - gratifica (indennità annuale doppia)
 - 20 anni - gratifica (indennità annuale doppia)
 - 25 anni - gratifica (indennità annuale doppia) + onorificenza
 - 30 anni - gratifica (indennità annuale doppia) + onorificenza
 - 35 anni - gratifica (indennità annuale doppia) + onorificenza
 - 40 anni - gratifica (indennità annuale doppia) + onorificenza
- Il Municipio può concedere speciali benemerenze.

Ispezioni

- Art. 23 Riservate le competenze degli organi cantonali, il Municipio si riserva in ogni momento, in ossequio dell'art. 1 del presente Regolamento, di ispezionare il Corpo pompieri per accertare lo stato di efficienza del medesimo e lo stato di manutenzione di tutto il materiale di Corpo e dell'equipaggiamento personale di ogni milite.

Idranti

- Art. 24 Il controllo degli idranti spetta ai Comuni convenzionati e deve avvenire di regola almeno una volta all'anno.
Durante il periodo invernale gli idranti devono essere sgomberati dalla neve.
Ogni cambiamento essenziale della rete idrica deve essere tempestivamente comunicato al Corpo.

Cassa del Corpo

- Art. 25 E' istituita una "Cassa del Corpo", alimentata dai contributi versati dall'Ente pubblico, privati, ecc.
La responsabilità della vigilanza sulla Cassa del Corpo spetta al Comandante (cfr. art. 14), che designerà un membro del Corpo per la custodia, la tenuta delle registrazioni e le funzioni di segretariato.
Al membro incaricato sarà corrisposta una indennità annuale.

Disposizioni finali

- Art. 26 Per quanto non è previsto dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni della Legge sulla Polizia del fuoco e le direttive cantonali in vigore.
- Art. 27 Il presente Regolamento abroga quello del 16 dicembre 1985 ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile.
- Art. 28 Il presente Regolamento, entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

* * * * *

Regolamento approvato dal Consiglio comunale
nella seduta del 16 marzo 1999

Approvato dalla Divisione delle risorse,
per delega del Consiglio di Stato, il 15 luglio 1999